

ORIGINAL

12190

DEBITO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

N. 12190 Sentenza

N. 6562 Cronologico/A

N. 9645/06 Repertorio



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

2006

Seconda Sezione Civile

in persona del giudice unico Dott. Rocco MISITI
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 34764 del
ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2003 e vertente tra

TRA

- , in proprio e quale esercente la
potestà genitoriale su

- , tutti in qualità di
eredi di , elettivamente domiciliati
in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11, presso lo studio
dell'avv. Mario Lana che, unitamente agli Avv. ti Anton
Giulio Lana e Mario Melillo, li rappresenta e difende
giusta delega a margine dell'atto di citazione.

ATTORI

E

- MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello stato
che lo rappresenta e difende per legge.

CONVENUTO

LA REGISTRAZIONE VA
EFFETTUATA DEBITO



Considerato in

FATTO E DIRITTO

che con citazione del 22.4.2003
in proprio ed in rappresentanza dei figli minori
e _____, agendo sia *iure proprio*
che *iure hereditatis*, ha convenuto davanti a questo
tribunale il ministero della salute assumendo: 1) che nel
1987 il proprio coniuge e padre dei minori,
Sgroi, affetto da glomerulonefrite cronica, si era dovuto
ricoverare nell'ospedale di Colleferro, dove, oltre che
al trattamento di emodialisi, era stato sottoposto a
ripetute trasfusioni di sangue, successivamente alle
quali - come da accertamenti eseguiti nel giugno e nel
dicembre del 1988 - era risultato positivo ai virus HBS e
HBC; 2) che, a partire dall'anno 1996, dopo essere stato
nel frattempo sottoposto ad intervento di trapianto
renale, l'_____ risultato nello stesso anno
positivo anche al virus HCV ed al virus Delta, si era via
via aggravato e, nel giugno del 1999, era quindi
deceduto;

che sulla base di queste premesse, ed assumendo
inoltre la responsabilità del ministero per la colpevole

negligenza del suo comportamento sia in materia di regolare approvvigionamento e distribuzione del sangue e suoi derivati sia, più in generale, in materia di tutela della salute pubblica, la [redacted] ha chiesto la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori sia in proprio che come eredi del loro dante causa;

che il ministero, costituitosi, ha resistito, opponendo la infondatezza della domanda ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione del diritto dedotto a suo fondamento;

che si è dato corso all'espletamento di una consulenza tecnica e quindi, dopo la precisazione delle conclusioni, con rinvio delle parti alle stesse conclusioni già da esse formulate nei rispettivi atti introduttivi, la causa è passata in decisione;


che, in numerose decisioni riguardanti fattispecie del tutto identiche, questo tribunale ha già avuto modo di rilevare: a) che la materia concernente il sangue umano ed i suoi componenti è espressamente esclusa dal novero delle materie oggetto del nuovo riparto di competenze tra stato e regioni di cui al decreto legislativo n.112 del 1998 (art. 112, comma 3, lett. f); b) che l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 - pur potendo semmai rilevare sotto il diverso profilo del possibile cumulo delle due attribuzioni patrimoniali (del quale si dirà più avanti) - non preclude il ricorso alla tutela risarcitoria; c) che in materia di risarcimento del danno la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il danneggiato abbia avuto reale e concreta consapevolezza sia della esistenza del danno che della sua riconducibilità alla condotta illecita di un terzo; b) che in ogni caso, potendosi astrattamente configurare estremi di reato nella condotta dalla quale



si assume essere derivato il danno, alla fattispecie in esame è, comunque, applicabile la più lunga prescrizione prevista (all'epoca del fatto) per il reato che nella condotta medesima può essere configurato (lesioni colpose, epidemia colposa); c) che la condotta illecita addebitata all'amministrazione, inquadrabile nella generale previsione di cui all'art. 2043 c.c., si è in effetti verificata, essendo l'amministrazione venuta meno - od avendovi provveduto con ritardo - ai suoi doveri di sorveglianza e di vigilanza in materia sanitaria e, particolarmente, in materia di produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue e dei suoi derivati; c) che l'inerzia ovvero insufficiente attivazione dell'amministrazione è stata altresì colposa, giacché, indipendentemente dalla diversa epoca nella quale furono messi a punto i metodi di identificazione dei singoli virus, la pericolosità del sangue - come veicolo di possibili infezioni virali - era ben nota fin dai primi anni settanta;

che, non prospettandosi dal ministero rilievi ed argomenti nuovi e diversi da quelli a suo tempo dedotti e disattesi dal tribunale, le considerazioni che precedono possono dunque essere senz'altro confermate;

che quanto alle questioni concernenti la causalità e la colpa occorre tuttavia farsi carico delle recente pronuncia della corte di cassazione (n. 11609 del 2005) che - intervenendo in fattispecie esattamente in termini - ha statuito che, poiché "le tre infezioni (da HBC, HIV e HCV) costituiscono tre differenti eventi lesivi... la responsabilità del ministero va accertata, sia relativamente al nesso causale che alla colpevolezza con riferimento ad ognuno dei tre virus, e quindi alla prevedibilità degli stessi, con la conseguenza che, essendo stati conosciuti i virus HIV e HCV solo



successivamente (al 1978) - rispettivamente negli anni 1985 e 1988 - da dette date successive è configurabile la responsabilità del ministero per gli stessi", altrimenti verrebbe posta "a carico del ministero, che pure è chiamato in giudizio esclusivamente a norma dell'art. 2043 c.c., al di fuori da ogni ipotesi di presunzione di colpa o di responsabilità, la responsabilità per un evento lesivo sconosciuto a tutti e, quindi, come tale "inevitabile", occorrendo invece "ai fini del nesso causale e della colpa che questi siano individuati in relazione ad uno specifico evento lesivo e non in relazione ad una generica pericolosità delle trasfusioni, come possibile veicolo di infezioni";

che, nonostante l'autorità del precedente, la tesi non sembra però potersi condividere, dal momento che, come già rilevato in altre decisioni successive a detto precedente, il tribunale è fermamente convinto: a) che il solo ed esclusivo evento rilevante, sia per quanto attiene alla causalità materiale che per quanto riguarda la causalità giuridica, è costituito dalla lesione della integrità psico-fisica della persona, questo essendo l'evento che, indipendentemente dalla specifica malattia nella quale la sua concreta realizzazione si materializzi, il precetto del *noeminem laedere* mira a prevenire e ad evitare; b) che fin dagli anni settanta era noto, nel campo medico-scientifico, che la somministrazione di sangue o di suoi derivati infetti potesse avere come conseguenza il contagio di un'infezione virale, onde mentre per un verso la esistenza del nesso di causalità materiale tra somministrazione di sangue infetto e malattia virale è fuori discussione, sussistono per altro verso le condizioni perché detta esistenza possa venire affermata anche sulla base di un giudizio formulato *ex ante*; c) che



analogo rilievo vale anche per quanto attiene alla colpevolezza, essendo sufficiente, sotto questo diverso aspetto, che la prevedibilità dell'evento sussistesse con riferimento non già ad una specifica infezione virale bensì all'evento - consistente nella contrazione di una malattia - così come più sopra individuato; d) che l'evento era anche evitabile, essendo scientificamente dimostrato che, data la tendenziale coincidenza epidemiologica tra i vari virus, i mezzi di contrasto utili alla prevenzione di virus già noti, quale l'HBC, avrebbero avuto anche l'effetto di contrastare, se doverosamente attuati, il contagio dovuto alla trasmissione dei virus non ancora conosciuti;


che anche per quanto attiene a queste ulteriori questioni le considerazioni poste a base di altre decisioni adottate in materia dal tribunale debbono perciò essere confermate;

che con riguardo allo specifico caso in esame occorre soltanto aggiungere: 1) che la prova del nesso di causalità (nei termini, ovviamente di cui sopra si è detto) emerge - oltre che dalle valutazioni mediche espresse al riguardo in sede di procedimento per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 210 del 1992 - dalle conclusioni, motivate e corrette, alle quali è pervenuta sul punto la consulenza espletata nel corso del presente giudizio; 2) che la concreta e reale consapevolezza del danno e della sua riconducibilità alla condotta illecita di terzi venne acquisita dal danneggiato non prima del febbraio del 2000, allorchè, in seguito agli accertamenti ai quali venne sottoposto da parte della commissione medica di cui alla citata legge del 1992, lo stesso danneggiato scoprì di essere affetto da una patologia epatica riferibile alle trasfusioni di sangue alle quali in passato si era dovuto sottoporre;



che attraverso la consulenza si è accertato: 1) che la morte dell' deceduto nel giugno del 1999 in conseguenza di un carcinoma gastrico a partenza antrale, non è ricollegabile, con nesso di causalità, alla malattia epatica sviluppata dallo stesso Imperoli sgroi a seguito delle varie infezioni trasfusionali contratte; 2) che al contagio della malattia virale, causato dalle trasfusioni, ha fatto seguito la instaurazione di un'epatopatia cronica HBV ed HCV correlata, di gravità relativamente modesta, anche se sistematicamente presente a partire dall'iniziale riscontro di sieropositività, e comportante, alla stregua della valutazione fattane dal consulente, un grado di invalidità permanente pari al 15 per cento; 3) che la fase acuta della malattia è stata nella specie assente e che non sono pertanto individuabili, in concreto, periodi di invalidità temporanea;

che mentre le predette conclusioni possono essere senz'altro condivise per quanto attiene alla esclusione del nesso di causalità tra la malattia virale ed il decesso dell' , avendo le scadenti condizioni di salute del malato - peraltro dovute anche alla compresenza di altre forme morbose (postumi di pregresso trapianto renale in soggetto affetto da glomerulonefrite cronica) - potuto semmai influire sul tipo di decorso avuto dal carcinoma gastrico che lo condusse a morte, ma non anche sull'esito infausto del carcinoma medesimo, irrimediabilmente segnato, fin dal suo inizio, dalla natura stessa del male, altrettanto non può invece farsi per quanto riguarda la valutazione compiuta dal consulente in tema di grado della invalidità permanente, non essendosi tenuto nel debito conto, nell'effettuare detta valutazione, che, sebbene costantemente mantenutasi, a partire dall'iniziale




LE ORDINARIO DIR.

riscontro di positività, a modesti livelli di attività clinica e sintomatologia, l'epatite cronica - conclamata, secondo gli accertamenti compiuti dallo stesso consulente, dalla obiettività clinica e di laboratorio - è stata sempre presente per oltre un decennio e che dunque, essendosi ininterrottamente protratta per un così lungo periodo di tempo, era destinata ad evolvere, con tutta probabilità, in fase cirrotica, con conseguente ulteriore peggioramento del quadro clinico generale e contemporaneo affievolimento delle aspettative di vita;

che, utilizzando come parametro di riferimento tabelle di comune dominio - che, sebbene comunemente usate ad altri fini, sono ugualmente idonee e pertinenti con riguardo alla valutazione da compiersi in questa sede - il grado della invalidità deve perciò stabilirsi nella percentuale del 30 per cento;

che l' _____, nato nel gennaio del 1945, contrasse la malattia nel 1987, quando aveva, cioè l'età di 42 anni, e che quindi, sulla base - anche se solo orientativa - delle note tabelle in uso presso questo tribunale, il danno all'integrità psico-fisica dallo stesso subito può equitativamente determinarsi, tenuto conto dell'accertato grado di invalidità permanente, nell'importo di euro 57.000,00;

che, dovendo inoltre tenersi conto sia del danno morale - dovuto alle sofferenze ed ai patemi d'animo legati alla scoperta della malattia ed alla convivenza con essa per tutto il restante corso della vita - sia del cosiddetto danno esistenziale - derivante dal radicale mutamento delle condizioni di vita che, specie per la sua particolare contagiosità, la malattia è di per sé idonea a produrre, sia per quanto attiene ai rapporti all'interno della famiglia e dello stesso rapporto coniugale sia per quanto riguarda la più ampia sfera



delle relazioni sociali, nelle più svariate e molteplici forme nelle quali le stesse si manifestano - l'importo di cui sopra va aumentato fino a raggiungere, compresi gli interessi già maturati alla data della presente decisione, la somma di euro 90.000,00;

che la mancanza di prova circa la percezione da parte del danneggiato dell'assegno di cui alla legge n. 210 del 1992 esclude, *in radice*, ogni problema circa la cumulabilità tra assegno e risarcimento;

che, in considerazione dello stretto legame familiare che li univa all'ammalato, gli attori hanno anche diritto, data la loro qualità di coniuge e di figli, in tenera età, di colui che è stato vittima della malattia, al risarcimento del danno morale ed esistenziale che, in dipendenza delle sofferenze e delle menomazioni patite dal rispettivo marito e padre, ciascuno di essi ha sofferto in proprio;

che, compresi - anche in questo caso - gli interessi maturati alla data della presente decisione, tale danno può equitativamente determinarsi in euro 20.000,00 per la moglie ed in euro 8.000,00 per ciascuno dei tre figli;

che le spese, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza;

P.T.M.

Il Tribunale, pronunciando definitivamente, così statuisce: 1) condanna il ministero al pagamento, *pro quota*, in favore di ciascuno degli attori, della somma di euro 90.000,00, oltre agli interessi dalla data della presente decisione; 2) condanna inoltre il ministero al pagamento della somma di euro 20.000,00 in favore della Romolo e di euro 8.000,00 in favore di ciascuno degli



26 MAG. 2006
6^e

altri attori, con gli stessi interessi di cui al capo che precede; 3) condanna infine il ministero al rimborso delle spese di causa, liquidate in euro 5.080,00, di cui euro 980,00 per diritti ed euro 2.750,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Roma, 29.4.2006.

Il Tribunale
F. Minichelli

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott.ssa *Maria Antonia Barbuto*)

LA REGISTRAZIONE VA
EFFETTUATA - DEBITO

Depositato in Cancelleria
Roma, 26 MAG. 2006
Il Funzionario Dirigente
Dott.ssa *Maria Antonia Barbuto*



Perseguite al Repertorio
cronologico oggi *11/05/06*